



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

Pietra *Luserna*

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

DATA: 13/07/2016

N.37

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO SULLA MODALITA' DI CONCESSIONE AREE PER L'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI.

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori di cui al momento dell'adozione della presente deliberazione sono presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
CANALE Duilio	SINDACO	X	
BERTIN Marina	VICE SINDACO	X	
RIVOIRA Gabriele	CONSIGLIERE	X	
DEPETRIS Piergiorgio	CONSIGLIERE	X	
REVEL Marco	CONSIGLIERE	X	
FERRANDO Gaia	CONSIGLIERE	X	
ROMAN Marinella	CONSIGLIERE		X
BESSON Matteo	CONSIGLIERE	X	
MARCELLINO Elena	CONSIGLIERE	X	
CESANO Giorgino	CONSIGLIERE		X
DELMIRANI Enrico	CONSIGLIERE		X
CAFFARATTI Irene	CONSIGLIERE	X	
CORDA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
	Totale Presenti:	10	
	Totale Assenti:		3

Assume la Presidenza **REVEL Marco** nella sua qualità di **PRESIDENTE**
Assiste il Segretario Comunale **MANA dott. Paolo**.

REVEL Marco nella sua qualità di **Presidente**, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.

Regolamento sulle modalità di concessione delle aree per attività di spettacolo viaggiante e dei circhi equestri

• Indice generale

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
Art. 2 - DEFINIZIONI.....	2
Art. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
Art. 4 – NORME GENERALI.....	3
Art. 5 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.....	3
Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONTENUTI.....	4
Art. 7 – CRITERI DI PRIORITA' E GRADUATORIA.....	4
Art. 8 – PICCOLISSIME ATTRAZIONI NEI PARCHI O LUNA PARK.....	5
Art. 9 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI.....	5
Art. 10 – RINUNCE, SOSTITUZIONI, CAMBI.....	5
Art. 11 - SUBENTRI.....	6
Art. 12 – CIRCHI EQUESTRI.....	7
Art. 13 – CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI E/O DI PICCOLI COMPLESSI ATTRAZIONISTICI.....	7
Art. 14 - CAUZIONE.....	8
Art. 15 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO.....	8
Art. 16 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE.....	9
Art. 17 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	9
Art. 18 – ENTRATA IN VIGORE.....	10

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e relative norme di attuazione, le modalità di concessione delle aree nonché l'esercizio in forma ricorrente o occasionale nel territorio del Comune di Luserna San Giovanni dell'attività dello spettacolo viaggiante.

2. Il presente regolamento non disciplina i parchi di divertimento permanenti.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale;
- c) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
- d) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Nel caso dei parchi di divertimento è equiparato al gestore il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
- e) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

Art. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le concessioni delle aree per l'installazione, ricorrente o occasionale, di attività dello spettacolo viaggiante sono effettuate in applicazione della seguente normativa:

- a) L. 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante);
- b) D.M. Interno 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo);
- c) D.M. Interno 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante);
- d) R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- e) R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Tulps);
- f) Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

2. Il rinvio alle norme indicate nel comma 1 del presente articolo è esteso alle modificazioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4 – NORME GENERALI

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetta a:
- α) autorizzazione a carattere permanente di cui all'art. 69 Tulps rilasciata dal comune in cui l'impresa dello spettacolo viaggiante ha la sede legale.
 - β) autorizzazione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 69 Tulps, rilasciata dal comune in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nell'autorizzazione permanente.
 - χ) Concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.
2. Tutte le attività dello spettacolo viaggiante devono risultare registrate ai sensi del D.M. 18 maggio 2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo.

Art. 5 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate:
- a) all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo. L'elenco di tali aree sarà individuato con atto dalla Giunta comunale e verrà aggiornato ogni qual volta se ne presenti l'esigenza. La Giunta comunale inoltre provvede a definire l'elenco delle manifestazioni in occasione delle quali vengono allestiti parchi divertimento come definiti alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 2, o luna park intesi come insieme di attrazioni superiore a 5 attrazioni, escluse le piccolissime attrazioni con un ingombro non superiore a 3 mq., che si svolgono annualmente nel territorio del Comune di Luserna San Giovanni, abbinate o meno a manifestazioni temporanee, sagre, ricorrenze locali o tradizionali. La Giunta comunale provvede a definire le aree destinate alle attività circensi, nell'osservanza delle norme di sicurezza contenute nel titolo VII del D.M. Interno 19 agosto 1996. Per ogni area e manifestazione o parco divertimenti o luna park, l'elenco dovrà prevedere:
 - 1) i periodi di svolgimento della manifestazione;
 - 2) gli orari d'esercizio relativamente alle attività dello spettacolo viaggiante;
 - 3) il termine per la presentazione delle domande che comunque non può essere inferiore a 90 giorni prima dell'inizio dell'attività;
 - 4) gli spazi in cui dovranno trovare collocazione le eventuali carovane al seguito dell'attività;
 - b) all'aperto, su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previo nullaosta da parte del proprietario per l'utilizzo dell'area.
 - c) sulle aree pubbliche concesse per lo svolgimento di sagre o feste rionali, limitatamente a singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni; la Giunta comunale può adottare indirizzi programmatici in merito all'assegnazione di dette aree;
 - d) al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla pubblica sicurezza e prevenzione incendi.
2. L'inclusione nell'elenco di cui all'art. 5 comma 1 lett. a), non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

Art. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONTENUTI

1. Le domande, in regola con l'imposta di bollo, devono essere presentate in modalità telematica all'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di Luserna San Giovanni, entro i termini fissati dalla delibera di Giunta comunale e comunque almeno 90 giorni prima la data prevista per l'inizio dell'attività.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
 - a) le complete generalità del richiedente;
 - b) la ragione sociale e sede legale dell'impresa individuale o società, partita iva e codice fiscale, la Pec dell'impresa, un recapito telefonico nonché numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
 - c) gli estremi della licenza permanente rilasciata dal comune di residenza o di sede legale cioè comune di rilascio, numero e data di rilascio. In alternativa il richiedente può allegare copia della licenza stessa;
 - d) il possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente a firma del legale rappresentante e di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza legale dell'impresa;
 - e) la denominazione esatta dell'attrazione con le misure di ingombro espresse in metri quadrati, comprese pedane, locali accessori, casse, gruppi elettrogeni ecc.. In caso di prima domanda per una determinata attrazione va allegata la foto dell'attrazione medesima;
 - f) numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa;
 - g) il periodo richiesto per la concessione.
3. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o inesatta, l'Ufficio provvede a richiedere le necessarie integrazioni o rettifiche, che devono essere rese dal richiedente entro il termine fissato dall'Ufficio stesso. Scaduto tale termine senza riscontro, la domanda viene archiviata in quanto improcedibile, dandone comunicazione al richiedente.
4. Nel caso in cui entro i termini fissati non pervengano domande, l'Ufficio è autorizzato a istruire le domande, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, che pervengano almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Nel caso di cui al presente comma la graduatoria di cui al comma 1 dell'art. 7 del presente Regolamento, viene predisposta 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 7 – CRITERI DI PRIORITA' E GRADUATORIA

1. Almeno 30 giorni prima della manifestazione viene predisposta apposita graduatoria, approvata con provvedimento del Responsabile ufficio competente, che è resa pubblica tramite affissione all'Albo pretorio comunale e sul sito web del Comune, dandone contestuale comunicazione, esclusivamente per via telematica, a tutti i richiedenti. Gli operatori interessati possono fare istanza di revisione della graduatoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento suddetto.
2. La graduatoria è predisposta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) anzianità di presenza o frequenza: la somma di tutte le presenze effettive nella stessa

area con la medesima attrazione, maturata negli ultimi 10 anni (farà fede la documentazione agli atti dell'amministrazione comunale) : punti 5 per ogni anno

- b) anzianità di domanda: per anzianità di domanda si intende il numero di volte che il singolo esercente ha presentato istanza di partecipazione con la medesima attrazione nel comune negli ultimi 10 anni senza ottenere l'autorizzazione. L'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del conteggio precedentemente acquisito: punti 0,50 per ogni anno

2. La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifica manifestazione. A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione e in subordine maggiore anzianità di esercizio per la medesima attrazione, attestata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Art. 8 – PICCOLISSIME ATTRAZIONI NEI PARCHI O LUNA PARK

1. La concessione per le piccolissime attrazioni all'interno di parchi o luna park quali: pugnometri, soggetti a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo ecc., con superficie di ingombro non superiore a mq. 3, non sarà soggetta alla graduatoria di cui all'art. 7 comma 2.

2. Si procederà ad autorizzare la posa ai titolari delle grandi, medie e piccole attrazioni già presenti nel parco o luna park, sino ad esaurimento degli spazi disponibili, e comunque, per non più di due piccolissime attrazioni per titolare di attrazione.

Art. 9 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sono considerate attività complementari agli spettacoli viaggianti, e collocabili nelle medesime aree, i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop corn" e banchi per la somministrazione di alimenti e bevande particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito degli spettacoli viaggianti.

2. La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

3. I titolari delle attività complementari, nella domanda di occupazione suolo pubblico per vendita temporanea, autocertificano il possesso dell'autorizzazione comunale per l'attività di vendita o somministrazione al dettaglio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la relativa autorizzazione sanitaria/notifica sanitaria. In alternativa possono allegare alla domanda copia dei suddetti provvedimenti.

Art. 10 – RINUNCE, SOSTITUZIONI, CAMBI

1. Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione.

2. L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione al competente Ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.

3. Qualora l'esercente rinunci alla concessione dell'area per due manifestazioni consecutive

perderà il punteggio acquisito di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 7.

4. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, al di fuori dei termini previsti dal comma 2, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 15 punti del punteggio acquisito di cui alla lett.a) del comma 2 dell'art. 7, e verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo; qualora, l'assenza si ripeta con mancanza di giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 7. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentito una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva alla manifestazione, sempreché la richiesta pervenga al Protocollo generale almeno 30 giorni prima della manifestazione.

5. La domanda di sostituzione o cambio di attrazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di partecipazione.

6. La sostituzione o cambio di attrazione può essere consentita solo allorché non debbano essere escluse dal parco o luna park attrazioni già partecipanti e purché la nuova attrazione non impedisca o intralci il posizionamento delle altre già presenti nell'area.

7. Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo della vecchia attrazione le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione non comporta perdita di punteggio, se eccedente le misure d'ingombro il punteggio acquisito relativamente alla lett. a) del comma 2 dell'art. 7, sarà ridotto di 10 punti.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il punteggio di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 7 rimane invariato se l'attrazione per la quale si richiede la sostituzione o il cambio è di diverso tipo da quelle esistenti nel parco divertimenti o luna park; se di uguale tipo di quelle già esistenti nel parco, il punteggio di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 7 sarà ridotto di 15 punti. Saranno comunque privilegiate le richieste di cambio di attrazioni non presenti nel parco.

9. Ogni cambio, sostituzione di attrazione e/o aumento di metraggio può essere consentito solo dopo tre partecipazioni consecutive con la medesima attrazione.

Art. 11 - SUBENTRI

1. Il subingresso può avvenire per atto tra vivi o per causa di morte.

2. Nel subingresso mortis causa al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza e di domanda acquisita dal de cuius per ogni singola attrazione. Nel caso vi siano più eredi, l'anzianità è riconosciuta solo se è provata attraverso la presentazione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata mediante il quale gli eredi designano tra loro l'unico beneficiario. Se l'azienda del de cuius è formata da più attrazioni, con diversi punteggi di frequenza e se gli eredi ottengono diverse licenze nei rispettivi comuni, subentrano nella medesima posizione in graduatoria occupata dal de cuius per ciascuna singola attrazione. L'erede può presentare domanda d'ammissione al Parco o Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di rilascio licenza per subingresso e prima dello svolgimento del Luna Park ne abbia ottenuto il rilascio.

3. Nel subingresso per atto tra vivi avvenuto per cessione o affitto d'azienda, il subentrante acquista tutti i diritti del cedente, compreso il riconoscimento dell'anzianità di frequenza e di

domanda relativa ad ogni singola attrazione. Il subentrante può presentare domanda d'ammissione al Parco o Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di rilascio licenza per subingresso e prima dello svolgimento del Parco o Luna Park 2ne abbia ottenuto il rilascio.

4. Nel caso d'azienda formata da due o più attrazioni di spettacolo viaggiante con diversi titoli di frequenza oggetto di separati atti di cessione, ai fini dell'anzianità di frequenza i subentranti, una volta ottenute le distinte licenze nei rispettivi comuni, subentrano nella medesima posizione occupata dal cedente con riferimento ad ogni singola attrazione.

5. Nel subingresso per atto tra vivi, gli atti di cessione d'azienda o di singolo ramo, sono effettuati con atto notarile o scrittura privata autenticata, regolarmente registrati.

6. La compravendita della sola attrazione, senza cessione d'azienda o del singolo ramo d'azienda, esclude il riconoscimento all'acquirente dell'anzianità maturata dal venditore.

Art. 12 – CIRCHI EQUESTRI

1. Le attività circensi sono ammesse in numero massimo di 2 nell'arco di un anno solare (1° Gennaio – 31 Dicembre) nell'ambito di tutto il territorio comunale. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 90 giorni. Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di 15 giorni consecutivi con possibilità di proroga fino a 30 giorni totali.

2. In caso di pluralità di domande per lo stesso periodo si seguiranno i seguenti criteri di priorità, come da Protocollo d'intesa sottoscritto tra Anci e Ente Nazionale Circhi in data 29 ottobre 2008:

- a) numero di addetti;
- b) categoria già ministeriale;
- c) anzianità di frequenza nella manifestazione;
- d) anzianità di attività svolta nel territorio comunale fuori da particolari manifestazioni;
- e) anzianità di appartenenza alla categoria rilevabile dall'iscrizione nel registro delle imprese e riferita all'azienda.

3. Congiuntamente alla licenza ex art. 69 del Tulpis va richiesto il parere di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, secondo quanto previsto dagli articoli 141, 141bis e 142 del Regio Decreto 06/05/1940 n. 635 "Regolamento di esecuzione del Tulpis".

Art. 13 – CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI E/O DI PICCOLI COMPLESSI ATTRAZIONISTICI

1. In occasione di feste o sagre rionali possono essere concesse delle aree a favore di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni. Il provvedimento unico di cui all'art. 13 del presente regolamento, viene rilasciato, su eventuale indicazione programmatica della Giunta Comunale, alle imprese che ne abbiano fatto richiesta almeno 60 gg. prima della data della manifestazione, sentito il parere della Polizia Municipale e con il parere favorevole sottoscritto dal Comitato organizzatore della festa.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Responsabile dell'Ufficio, procederà

all'accoglimento o al diniego delle stesse sulla base dei seguenti criteri:

- a) concessionari presenti negli anni precedenti con la/e stessa/e attrazione/i alle medesime feste o sagre;
- b) in caso di assenza di un concessionario, possibilità di sostituzione con un altro avente la attrazione uguale per tipo e dimensioni a quella assente;
- c) in via residuale: accettazione delle altre domande compatibilmente agli spazi a disposizione e purché di tipo diverso da quelle già presenti, in accordo con la Polizia Municipale e sentiti i Comitati organizzatori delle feste/sagre.

Art. 14 - CAUZIONE

1. L'Amministrazione comunale, su richiesta dell'Ufficio preposto nella fase di istruttoria delle domande pervenute, fissa una cifra che sarà richiesta agli operatori a titolo di cauzione per il risarcimento di eventuali danni arrecati dall'impianto o dall'esercizio dell'attrazione. La cauzione verrà restituita al termine dell'occupazione una volta detratte le eventuali somme dovute.

Art. 15 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

1. L'Ufficio comunale rilascia i prescritti titoli abilitativi, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex art. 69 Tulpis e la concessione/autorizzazione d'occupazione di suolo pubblico, con un unico provvedimento previa esibizione e presentazione dei seguenti documenti:

- a) copia del certificato di collaudo delle attrazioni in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato;
- b) dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
- c) le generalità degli eventuali conduttori e la loro accettazione firmata;
- d) copia della polizza assicurativa responsabilità civile contro danni a terzi relativa all'attrazione, con relativa quietanza, in corso di validità;
- e) dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività sottoscritta dal gestore, purché abbia frequentato con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, oppure da tecnico abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato;
- f) ricevuta del deposito cauzionale come fissato dall'Amministrazione e comunicato dall'Ufficio comunale al richiedente;
- g) ricevuta del canone di occupazione suolo pubblico/tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, come comunicato dall'Ufficio competente al richiedente.

2. Qualora sia previsto l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, del parere della Commissione e delle eventuali prescrizioni, viene dato atto nel provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 16 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE

1. Il provvedimento di concessione ha carattere personale è quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma.
2. Il concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa.
3. E' vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Settore competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo. Il titolare della concessione è tenuto comunque a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata sia per quanto riguarda la pulizia che per i ripristini eventualmente necessari.
4. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose od altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata ed è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.

Art. 17 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le sanzioni amministrative relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689;
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Tulp e fatte salve le sanzioni a carattere penale e di quanto stabilito da norme di legge, le violazioni di norme comportamentali contenute nel presente Regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie da Euro 25,00 (venticinque,00) a Euro 500,00 (cinquecento,00), ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Ai trasgressori degli obblighi previsti dal presente regolamento, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, saranno comminate le seguenti sanzioni accessorie:
 - a) per aver effettuato l'occupazione senza la preventiva concessione: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi;
 - b) per aver esercitato in luoghi, spazi, tempi diversi da quelli assegnati: revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi;
 - c) per aver esercitato con attrazione diversa da quella concessionata: revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi;
 - d) per aver subconcesso ad altri lo spazio concessionato: revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi;
 - e) per non aver liberato l'area nei termini e nelle modalità previste dalla concessione: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno successivo;
 - f) difformità fra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad installazione avvenuta, nel caso in cui non sia pregiudicato il montaggio e la sicurezza di attrazioni limitrofe: ripristino immediato dell'attrazione e esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi;

- g) difformità fra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad installazione avvenuta, qualora con il suo ingombro impedisca od ostacoli il montaggio e/o il funzionamento delle limitrofe attrazioni: revoca della concessione, chiusura e smontaggio dell'attrazione.

Art. 18 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso (Regolamento approvato in data 25/03/2009 con delibera n. 11 e s.m.i.).